



Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2021.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021

- 1.1 Ai sensi del comma 4 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d'imposta 2021, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d'imposta 2020, quelli per la revisione individuati all'interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d'imposta 2019 approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2020, oltre quelli indicati nell'allegato 1 al presente provvedimento.

- 1.2 In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo di imposta 2021, a seguito della relativa approvazione con decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al precedente punto 1.1.
- 1.3 Tenuto conto di quanto previsto all'articolo 148, comma 1, lettera b) del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in deroga a quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, valutate le proposte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale correlato alla diffusione del COVID-19.

2. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e della relativa evoluzione

- 2.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.
- 2.2 Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d'imposta 2020 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale in precedenza citate e che sono tenuti all'applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall'applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:
 - esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;

- svolgono attività d'impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente;
- hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
- esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella Tabella 2 – ELENCO DEI CODICI ATTIVITA' ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2020 allegata alle "ISTRUZIONI PARTE GENERALE" approvata con il presente provvedimento.

2.3. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

3. *Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa*

- 3.1 I modelli di cui al punto 2.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 2 al presente provvedimento.
- 3.2 I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'allegato n. 2 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.
- 3.3 È autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 2.1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 2 al presente provvedimento.

4. *Modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020*

- 4.1 Gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d'imposta 2020 sono acquisiti secondo le modalità indicate nei successivi punti 5 e 6 del presente provvedimento.

5. Modalità di richiesta e acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica

5.1 Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente

5.1.1 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322, ai fini dell'acquisizione massiva dei dati di cui al punto 4 del presente provvedimento, trasmettono all'Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico *Entratel*, un *file* contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati.

Nel *file* inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, la dichiarazione (inserita nelle modalità, definite nelle specifiche tecniche citate al successivo punto 5.1.2) di possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.

L'attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è subordinata alla positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva alla data di invio della richiesta.

La data a partire dalla quale è possibile inviare i *file* delle richieste è indicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

5.1.2 Il *file* è predisposto e controllato tramite i pacchetti *software* resi disponibili dall'Agenzia delle entrate o predisposto con altri strumenti che devono rispettare le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento, utilizzando il *software* di controllo reso disponibile dall'Agenzia delle entrate.

5.1.3 Il contribuente può visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati di cui al punto 4 del presente provvedimento consultando il proprio cassetto fiscale.

5.2 Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente

5.2.1 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell'acquisizione massiva dei dati di cui al punto 4 del presente provvedimento, acquisiscono le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

5.2.2 La delega di cui al punto precedente contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
- codice fiscale e dati anagrafici dell'eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero tutore del delegante;
- periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;
- data di conferimento della delega.

5.2.3 I soggetti di cui al punto 5.2.1 trasmettono all'Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico *Entratel*, un *file* contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla richiesta dei dati di cui al punto 4 del presente provvedimento.

Nel *file* inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e per ciascun delegante, i seguenti elementi:

- codice fiscale del contribuente;
- codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero tutore del delegante;
- numero e data della delega secondo quanto previsto al successivo punto 5.2.6;
- tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;
- gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA 2020 – anno d'imposta 2019 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2020 - Periodo d'imposta 2019, presentata da ciascun soggetto delegante, indicati in allegato 3 al presente provvedimento.

Nel *file* deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 445 del 2000, con cui l'intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega ai fini dell'acquisizione dei dati di cui al punto 4 del presente provvedimento, che gli originali delle deleghe sono conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio e che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel *file* corrispondono a quelli riportati negli originali delle deleghe.

L'attivazione della fornitura massiva dei dati di cui al punto 4 del presente provvedimento è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro.

La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i *file* delle richieste è indicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

- 5.2.4 Il *file* è predisposto e controllato tramite i pacchetti *software* resi disponibili dall'Agenzia delle entrate o predisposto con altri strumenti che devono rispettare le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento, utilizzando il *software* di controllo reso disponibile dall'Agenzia delle entrate.
- 5.2.5 I soggetti di cui al punto 5.2.1 conservano le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti d'identità dei deleganti e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale.
- 5.2.6 Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:
- numero progressivo e data della delega;
 - codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
 - estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.
- 5.2.7 L'Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite anche presso le sedi degli intermediari. Inoltre l'Agenzia delle entrate richiede, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità di cui al punto 5.2.5; in tal caso, i soggetti interessati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra l'altro, alla revoca di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme, laddove accertate, la responsabilità civile e l'applicazione delle sanzioni penali.
- 5.2.8 Il contribuente può visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati di cui al punto 4 del presente provvedimento consultando il proprio cassetto fiscale.

5.3 *Ricevute*

- 5.3.1 Entro 5 giorni dall'invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione Ricevute dell'area autenticata del sito *internet* dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali, un *file*, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall'Agenzia delle entrate, contenente l'elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse con la relativa diagnostica.
- 5.3.2 In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta di cui al punto 5.3.1, non sono resi disponibili i dati di cui al punto 4 del

presente provvedimento per i soggetti segnalati. In tal caso è necessario inviare un nuovo *file*, predisposto con le modalità di cui ai precedenti punti 5.1.1 e 5.2.3, contenente i dati corretti.

- 5.3.3 È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di un *file* contenente il protocollo telematico, di cui al punto 5.3.1, della richiesta che si intende annullare.

5.4 *Disponibilità dei dati richiesti in modalità massiva*

- 5.4.1 La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i *file* contenenti i dati di cui al punto 4 del presente provvedimento sarà indicata sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate.

- 5.4.2 Per le richieste regolarmente pervenute a partire dalla data di cui al punto 5.4.1, sono resi disponibili, nell’area autenticata del sito *internet* dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, al soggetto che ha inviato la richiesta in modalità massiva, i *file* contenenti i dati di cui al punto 4 del presente provvedimento entro 5 giorni dalla data della richiesta. Per le richieste regolarmente pervenute entro la data di cui al punto 5.4.1, i *file* sono resi disponibili entro 5 giorni a partire da tale data. Contestualmente è reso disponibile:

- l’elenco dei soggetti per i quali non è stato predisposto il file;
- l’elenco dei soggetti per i quali è stato richiesto e consegnato il file.

- 5.4.3 I *file* contenenti i dati di cui al punto 4 del presente provvedimento sono resi disponibili secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

- 5.4.4 L’Agenzia delle entrate è tenuta a cancellare dall’area autenticata del sito *internet* dei servizi telematici i *file* contenenti i dati di cui al punto 4 del presente provvedimento, entro venti giorni lavorativi dalla data in cui sono stati resi disponibili.

6. ***Modalità per l’accesso puntuale ai dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020, da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati***

- 6.1 Il contribuente accede direttamente al proprio cassetto fiscale, al fine di effettuare il prelievo del *file* contenente i dati di cui al punto 4 del presente provvedimento, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

- credenziali dispositive *Fisconline/Entratel* rilasciate dall’Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, con le modalità

indicate nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate;

- Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- Carta d'Identità Elettronica (CIE), di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

6.2 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322 accedono al cassetto fiscale del soggetto dal quale hanno acquisito la relativa delega, al fine di effettuare il prelievo del *file* contenente i dati di cui al punto 4 del presente provvedimento.

7. Modalità per la trasmissione dei dati

7.1 I modelli devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi.

7.2 La trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio *Entratel* o il servizio *Fisconline*, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.

7.3 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l'invio, i dati relativi all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli relativi al calcolo del punteggio di affidabilità, utilizzando gli appositi modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conforme per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente provvedimento.

8. Asseverazione

8.1 I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

8.2 L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;
- b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
- c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

9. Attività economiche per le quali elaborare gli indici sintetici di affidabilità fiscale

- 9.1 Nell'allegato 4 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
- 9.2 Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al punto precedente, sono applicati a partire dal periodo d'imposta 2021, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Trattamento dei dati

- 10.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento n. 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell'articolo 9-*bis* del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Tale norma ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Gli indici, come previsto dal comma 1 del citato articolo 9-*bis*, hanno la finalità di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e di rafforzare la collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

Il medesimo comma prevede altresì che gli indici siano elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta.

L'articolo 9-*bis* ai commi 3, 4 e 5 prevede, inoltre, rispettivamente che:

- i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici siano acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali,

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti;

- i contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato;
- l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

10.2 L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo delle attività di elaborazione ed applicazione degli indici sintetici di affidabilità. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e del partner metodologico SOSE al quale sono affidate le attività di elaborazione degli indici, entrambi designati per queste attività Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

10.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

10.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1, lett. f del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della dichiarazione venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel punto 7 del presente provvedimento.

Motivazioni

Il comma 4 dell'articolo 9-*bis* del decreto legge n. 50 del 2017, come convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto

previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.

Tale disposizione prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati tali dati.

Tanto premesso, con il presente provvedimento sono individuati, al punto 1, i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti, rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2021.

Con riferimento a tali dati si ritiene possibile che, a seguito delle attività di elaborazione degli indici, il numero degli stessi possa essere ridotto.

In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi Redditi.

Viene, altresì, previsto che tenuto conto di quanto disposto all'articolo 148, comma 1, lettera b) del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in deroga a quanto previsto all'articolo 9-*bis*, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto articolo 9-*bis*, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale correlato alla diffusione del COVID-19.

Al punto 2 del presente provvedimento, tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissione degli esperti nelle riunioni del 9 e 18 dicembre 2020, sono approvati i modelli con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e della loro successiva evoluzione.

I modelli, approvati con il presente provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2021.

Altresì il presente provvedimento, ai punti 3, 4, 5, 6 e 7, definisce, rispettivamente, la modalità per la “*Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa*”, le “*Modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020*” e le “*Modalità per la trasmissione dei dati*”.

Nei punti 4, 5 e 6, sono indicate le modalità con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, tali ulteriori dati.

In particolare, laddove i soggetti incaricati alla trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza della delega.

In assenza della citata delega, invece, è necessario seguire il procedimento già dettagliato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2020 con riferimento alla dichiarazione 730 precompilata, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso con il provvedimento n. 77 del 23 aprile 2020.

Inoltre, al punto 8 è richiamato l’istituto dell’asseverazione, applicabile agli indici sintetici di affidabilità fiscale per effetto di quanto previsto al comma 18 dell’articolo 9-*bis* del decreto legge n. 50 del 2017, in precedenza citato.

Al punto 9, il presente provvedimento, sulla base di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2017, individua le ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’annualità di imposta 2021.

Al riguardo, tale disposizione prevede che «Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione».

Nel merito si premette che, nel presente provvedimento, tali ulteriori attività economiche, sono state individuate tenendo conto della tempistica prevista dall’articolo 9-*bis* del decreto legge n. 50 del 2017 e degli indici sintetici di affidabilità fiscale attualmente in vigore approvati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 dicembre 2019 non ancora revisionati.

Tenuto conto del parere favorevole espresso dalla commissione degli esperti nella riunione del 18 dicembre 2020, con il presente provvedimento si individuano, nell’allegato 4, le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’annualità di imposta 2021.

Al termine delle elaborazioni possono essere previsti, ove ciò risulti possibile sulla base delle risultanze delle analisi effettuate, trasferimenti di uno o

più codici di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un altro sottoposto a revisione, ovvero accorpamenti tra indici.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3 lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007: Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate;

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;

Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore

degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2020: individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2020;

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 28 gennaio 2021

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente